

Contratto di appalto per la Fornitura e montaggio di tende per la Manifattura Digitale del Cinema di Prato

CIG: BA3B898F77

Codice commessa: FC/21

*

Art. 1 - Le Parti

1. **Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484 in persona del Direttore, Francesco Palumbo, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Sistema Toscana (di seguito denominata per brevità "FST", o anche "Committente").
2. **Arte Tenda Tappezzeria di Giuseppe Fazzone**, con sede legale a Firenze, Via Traversari 3/C, codice fiscale FZZGPP68R31G2730 e partita IVA 05807980486, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominata anche soltanto "Affidatario" o "Esecutore").

Art. 2 - Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Responsabile dell'Area Cinema e Mediateca, Stefania Ippoliti (recapito e-mail: s.ippoliti@fst.it).
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 3 - Oggetto

1. Oggetto del presente contratto è la fornitura e montaggio di tende oscuranti per la Manifattura Digitale del Cinema di Prato, spazi ex-Anagrafe, come dettagliato nel *Preventivo* allegato e parte integrante di presente contratto.
2. L'esecutore dovrà attenersi alle indicazioni del RUP nello svolgimento dell'appalto.
3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 4 - Importi

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario è pari ai € 3.980,00 (euro tremilanovecentottanta/00) oltre IVA.
2. Per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto affidato non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.
3. Nel corrispettivo sopra indicato deve ritenersi compresa ogni prestazione descritta nel Preventivo e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidataria a qualsiasi ulteriore pretesa. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA.
4. L'IVA è a carico di FST.
5. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.
6. Al termine dell'esecuzione del contratto il RUP provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione, che autorizzerà l'emissione della fattura.

Art. 5 – Termini temporali

1. La fornitura e il montaggio dovranno essere conclusi entro e non oltre il 28/02/2026.

Art. 6 – Sospensione, divieto di recesso e valore del contratto

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidataria la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione del presente contratto.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidataria è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidataria, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può

richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.

3. È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto.
4. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.
5. **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto** - qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, FST può imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € 4.776,00 oltre IVA.

Art. 7 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 8 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Art. 9 - Penali e risoluzione del contratto

1. La mancata esecuzione delle prestazioni sopra descritte (o anche di una parte soltanto di esse) entro i termini concordati tra l'Affidatario e la Committente, quando non sia determinata o imputabile dalla/alla Committente, sarà considerata un grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. e determinerà il sorgere della relativa responsabilità per il risarcimento del danno, causato alla Committente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e seguenti c.c.
2. In caso di risoluzione, la Committente procederà a rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera.

Art. 10 - Fatturazione

1. FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica; pertanto, le fatture debbono essere inviate tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**; è richiesta anche la trasmissione di una "copia di cortesia" delle medesime fatture in formato pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** alle seguenti caselle di posta elettronica: mdc@fst.it, l.formicola@fst.it e amministrazione@fst.it.
2. Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo split payment;
3. La fattura dovrà essere prodotta al termine dell'esecuzione, previa produzione da parte del RUP del Certificato di regolare esecuzione (*supra* Art. 3 co.6) e dovrà essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
4. La fattura dovrà riportare nel campo descrizione il riferimento all'incarico, come di seguito indicato:
Fornitura e montaggio di tende per la Manifattura Digitale del Cinema di Prato
CIG: BA3B898F77
Codice commessa: FC/21
5. Il pagamento della fattura avverrà tramite bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m., previa verifica da parte di FST della regolarità contributiva dell'Operatore economico, presso i competenti enti previdenziali.

Art. 11 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01) e Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare che dichiara di aver letto dal profilo web di questa Committente e che dichiara di aver compreso.

2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 12 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nell'Art. precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Esecutore stesso o di suoi eventuali collaboratori, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Aggiudicatario in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è: **BA3B898F77**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b) l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15 - Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007 n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Firmato digitalmente dalle Parti

L'Esecutore
Arte Tenda Tappezzeria di Giuseppe Fazzone

La Committente
Fondazione Sistema Toscana
il direttore Francesco Palumbo